

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale << d'Arte Contadina "Michele Russo" >>

Articolo 1: Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) "d'Arte Contadina Michele Russo", da ora in avanti denominata "associazione". L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale (in breve APS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione "d'Arte Contadina Michele Russo" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alle disposizioni relative agli Enti non commerciali contenute nella Legge 383/2000, al D.Lgs. 117/2017, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede in Piazza Santa Maria del Pozzo n° 1, 80049 Somma Vesuviana (NA) e con durata illimitata. La sede può essere trasferita altrove con delibera assunta dall'assemblea degli associati.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza sul territorio nazionale ed estero.

Articolo 2: Principi Generali

L'associazione, per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue attività, si fonda sulla libera e volontaria partecipazione dei suoi aderenti, mediante il servizio personale, spontaneo e gratuito dei suoi soci.

L'Associazione "d'Arte Contadina Michele Russo" è apartitica, è autonoma di fronte a qualsiasi organizzazione o gruppo politico, sindacale e professionale, e svolge attività sociali e culturali secondo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha struttura democratica e si governa secondo le modalità previste dal presente Statuto. L'associazione è soggetto di rapporti con istituzioni, enti e associazioni nella coerenza con i principi costitutivi e per il conseguimento delle finalità associative.

Articolo 3: Finalità e attività

L'Associazione "d'Arte Contadina Michele Russo" esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, come da art. 5 D.lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A titolo esemplificativo e non tassativo, le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- proposta, organizzazione e realizzazione di attività e servizi educativi, d'istruzione e di formazione;
- servizi di orientamento scolastico ed educativo e di counseling professionale alla persona, al gruppo e alla famiglia;
- promozione delle buone pratiche e della cultura dell'integrazione sociale e scolastica, con particolare attenzione alle persone con bisogni educativi speciali, ivi compresi persone in fase di sviluppo con alto potenziale intellettuale e persone provenienti da differenti contesti culturali;
- attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria volta a prevenire o contenere il malessere e il disagio psico-sociale;
- promozione e/o organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni, studi e altre proposte culturali divulgative (ivi comprese pubblicazioni) sui temi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e della relazione significativa;
- tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;
- diffusione di produzione artistica, culturale e professionale propria o di altri;
- promozione e effettuazione nel settore del turismo culturale e sostenibile in tutti i suoi aspetti e realtà realizzando attività e servizi sussidiari e operativi al raggiungimento degli scopi;
- attività di marketing turistico rivolta a enti pubblici o aziende private per promuovere l'immagine dei territori e dell'ospitalità;
- acquisto, sia a titolo oneroso che gratuito, locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse culturale, artistico, storico, paesaggistico ed ambientale;
- stipula di ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;
- attività di collaborazione con la Comunità Europea, il Ministero dei BB.CC. e AA., il Ministero degli Affari Esteri, la Regione, gli Enti locali, l'Università e altre Istituzioni Culturali impegnate nei medesimi scopi;
- sostenere iniziative per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- accedere a finanziamenti pubblici (europei, statali, regionali, provinciali, comunali, etc.) e/o privati, nei settori di interesse, per la realizzazione delle finalità progettuali;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese l'attività di conduzione di terreni agricoli, l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la promozione turistica, la conduzione di esercizi commerciali strumentali all'attività dell'Associazione, l'attività ricettiva e di ristorazione, la realizzazione o l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania. Tutte le attività economiche di natura commerciale o artigianale saranno svolte in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e pertanto solo in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.




Articolo 4: Altre attività

L'Associazione per perseguire le predette specifiche finalità opera mediante:

- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure attraverso l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;
- le prestazioni degli Associati che offrono le proprie competenze e abilità professionali.

L'Associazione costituita quale Associazione di Promozione Sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017 oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'Associazione e gli eventuali collaboratori e dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nello Statuto ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie, in quanto integrative delle stesse, impegnando tutti i mezzi a sua disposizione per il conseguimento dello scopo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, oltre a quelle successivamente individuate da parte dell'Organo di amministrazione:

- attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati, familiari e conviventi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari/diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati;
- le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall'organizzazione e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale (a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore).

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Associazione ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.

L'Associazione opera nel territorio nazionale e potrà ricercare, anche sulla base di appositi accordi e convenzioni, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a perseguire le proprie finalità in accordo con l'Amministrazione dello Stato, le Regioni, gli Enti locali ed ogni altro Ente pubblico e privato.

L'Associazione potrà ricercare altresì la collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e straniere, partecipando anche alle attività di organizzazioni internazionali.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si serve di iniziative di promozione (es. mostre itineranti, festival, eventuali partecipazioni a iniziative di promozione nazionali e internazionali, fiere, meeting, pubblicazioni, mass media, ecc.) e di collegamento.

Articolo 5: Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione, e quello proprio delle strutture periferiche, se esistenti, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;

c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quota associative;
- b) versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all'Associazione;
- c) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto;
- d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali;
- f) introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo minimo della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Articolo 6: Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Articolo 7: Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);



c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed

ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.

Articolo 8: i Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato entro 60 giorni e comunicato agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Ci sono tre categorie di soci:

- ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo)
- sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
- benemeriti (persone nominate tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. L'elenco dei soci e le relative variazioni sono annotate sul libro soci.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che lede l'immagine dell'Associazione stessa, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 9: diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi e votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, di consultare i libri sociali, ogni qualvolta ne facciano richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.



Articolo 10: gli Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo o Organo di amministrazione;
- Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 11: l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 6 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera/e-mail spedita almeno 6 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata direttamente da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12: i compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e del Consiglio Direttivo, e se previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 13: validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 14: verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da

uncomponente dell'assemblea appositamente nominato segretario e sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 15: il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, il Presidente e due eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dalla maggioranza dei membri.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delegare a membri dello stesso Consiglio l'apertura e la gestione di rapporti di conti bancari, o anche l'apertura di conti correnti bancari dedicati ad apposite operazioni o progetti, con obbligo di funzionamento degli stessi a firme congiunte sia del Presidente che quella di almeno un (1) membro del consiglio Direttivo,
- delegare a membri dello stesso Consiglio lo svolgimento di operazioni di natura straordinaria.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16: il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, può essere delegato all'apertura e alla gestione di rapporti di conti correnti bancari, o anche l'apertura di conti bancari dedicati ad apposite operazioni o progetti, con obbligo di funzionamento degli stessi a firme congiunte sia del Presidente che dello stesso Vicepresidente.



Articolo 17: Organo di controllo

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa sarà necessaria l'elezione di un Revisore legale esterno all'Associazione.

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Al Revisore spetta il compito di:

- Controllare l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- Verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Verificare la regolarità delle scritture contabili.

La carica di revisore ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

Articolo 18: il bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19: Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo con obbligo di quest'ultimo di ottemperare e entro 5 gg.

Articolo 20: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'articolo 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 21: Disposizioni finali.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle

associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

highway
Medi Z/t
Verde

Comune di Napoli		Direz. Provinciale II di Napoli	
Ufficio Territoriale di Napoli 3			
Atto registrato al n.	112/3		
In data	18.06.2020		
Totale versato	ESONIR		
Il Direttore Territoriale			

OK



highway
Medi